

STATO DI DIRITTO, TUTELA DEL CITTADINO E CARTELLO BANCARIO: UNA VICENDA MOLTO ITALIANA E POCO EUROPEA

“Carneade! Chi era costui?”

A. Manzoni, I Promessi Sposi

1. Introduzione

Fino a tre anni orsono gli estratti conto trimestrali di conto corrente bancario erano per me, come per la maggior parte dei mortali italiani, cosa astrusa e complicata, di più: repellente. Da imprenditore, li consideravo solo per la parte strettamente necessaria alla registrazione contabile. Inoltre ero convinto, sebbene capissi che alcune operazioni di parte bancaria che subivo gridavano vendetta al cielo, che tutto fosse estremamente legale. Insomma, avevo l’atteggiamento fatalista e rassegnato che conduce moltissimi alla depressione ed allo scoraggiamento, alla resa totale, sino ad essere completamente passivi di fronte alla notifica di un decreto ingiuntivo, da parte della propria banca, al quale, a quel punto, non ci si oppone perché si considera che tutto sia inutile. Meglio staccare macchina e respiratore ed apprestare la fine.

Insisto con alcune, brevi note autobiografiche solo perché ritengo che la mia sia una storia comune a molti. Faccio parte, infatti, di quella nutrita schiera di persone –privati, famiglie, imprenditori- che ebbero la ventura di fidarsi del proprio Stato e svolsero le proprie transazioni in valuta straniera, credendo di poter risparmiare qualcosa sugli interessi. Certo, tutti dubitavamo della tenuta della lira ma statisticamente il massimo delle svalutazioni subite ciclicamente nel dopoguerra recente, nei confronti delle valute CEE, non avevano superato, all’incirca e di volta in volta, il 5%. Vi era da considerare, anche, che eravamo nello SME. Chi poteva immaginare che avremmo subito una svalutazione della lira che raggiunse quasi il 100%. Chi poteva immaginare di subire gli effetti di un’economia di guerra –una guerra persa- senza averne combattuto e persa una. Invece dal 1992 al 1994 nei bilanci di molte famiglie è avvenuta una catastrofe pari solo a quella recata da un dopoguerra da sconfitti.

È bene rammentare questi avvenimenti poiché, sia chiaro, nelle svalutazioni c’è sempre qualcuno che guadagna molto e qualcun altro che perde, in proporzione, di più. Grosso modo, nei finanziamenti in valuta estera le banche –o, in senso più tecnico, gli intermediari finanziari- che erogano il prestito lo fanno operando in due modi: acquistando, ovviamente pagandola in valuta nazionale al momento dell’erogazione ed al cambio vigente in quell’istante, la quantità di valuta estera da dare in prestito oppure acquisendo finanziamenti in valuta sul mercato finanziario internazionale. In entrambi i casi gli intermediari finanziari hanno mezzi di difesa che sono negati agli utenti. Nella prima ipotesi gli intermediari non hanno che da lucrare direttamente sulla differenza del cambio (se hanno acquistato 10.000 marchi a £ 750 e poi se li fanno restituire ad un cambio di £ 1.300 è evidente che ci guadagnano); nella seconda ipotesi i meccanismi di difesa sono simili a quelli usati per controbilanciare le oscillazioni dei tassi d’interesse nel mercato fondiario e consistono nell’acquistare stock della valuta che si sta apprezzando, o che si prevede che si apprezzerà, in quantità equivalente ai finanziamenti sottoscritti (se hanno sottoscritto mutui per 1.000.000 di marchi ed il marco si prevede si apprezzerà, gli intermediari acquisteranno marchi per la stessa quantità).

In Italia all’utente non è consentito condividere i privilegi resi dalla posizione degli intermediari finanziari; al contrario egli viene incatenato ad un contratto di cui subisce solo gli oneri. Voglio appena menzionare un fatto. La Magistratura stabilì che, a causa dello shock petrolifero del 1972, i contratti di fornitura di oli minerali stipulati dalle aziende di raffinazione e distribuzione con tutti gli enti, pubblici e privati, a prezzi che erano divenuti risibili rispetto

all'incremento dei costi, dovessero essere adeguati per un sopravvenuto ed impreveduto eccesso di onerosità. La Magistratura non si condusse in egual modo in occasione della sopravvenuta eccessiva onerosità dei mutui in ECU, proposti –maliziosamente?- anche nel 1992, stabilendo che gli utenti dovevano soccombere in ossequio alla norma del codice civile prescrivente che i debiti in valuta vanno rimborsati al cambio in vigore alla data di scadenza del debito.

Fu per un simile motivo che fui costretto, dalle banche, a trasformare i finanziamenti in valuta, accesi per la mia azienda, in finanziamenti in lire, subendo il massimo della svalutazione e, successivamente -ma questo lo potei valutare solo tempo dopo, il massimo degli interessi passivi. A distanza di qualche anno, un giorno fui costretto a chiedermi perché mai e malgrado tutto, dopo aver ridotto ad un terzo l'esposizione complessiva bancaria in lire italiane, la somma degli interessi pagati annualmente non si riducesse in proporzione.

Per iniziare a rispondere a questa domanda ho saccheggianto la prima libreria giuridica incontrata. La risposta cui sono pervenuto a questa domanda mi ha spinto a denunciare (e ho appena iniziato) per usura alcune banche, a presentare una petizione alla Commissione Petizioni presso il Parlamento europeo e, il 10 gennaio scorso, una denuncia alla Commissione esecutiva CEE con la quale ho chiesto di aprire una procedura d'infrazione contro lo Stato italiano per aver emanato leggi in contrasto con i principi della libera concorrenza sanciti dal Trattato di Roma e di smantellare il cartello bancario¹ che agisce in Italia con la denominazione di ABI (Associazione Bancaria Italiana). A supporto di tale denuncia ho prodotto un dossier di quasi 850 pagine².

È singolare come per gli stessi fatti si possano avere opinioni tanto differenti; precedendomi d'un soffio l'ABI ha chiesto, con una denuncia alla Commissione CEE, di aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia perché la legge n. 108/96, contenente le disposizioni contro l'usura, sarebbe in contrasto con i principi della libera concorrenza statuiti dal Trattato CE.

Accenno che la mia denuncia contiene: a) la prova dell'esistenza di un cartello bancario che abusa della sua posizione dominante; b) la prova che lo Stato italiano agisce in modo da favorire tale cartello non attuando i controlli di legge ed emanando provvedimenti ad hoc quali il cosiddetto decreto D'Alema, alias decreto salvabanche n. 1, alias D. lgs. 342/99 ed il decreto sui mutui usurari, alias d.l. 394/2000.

È giunto il momento di procedere con ordine.

Non può essere questa la sede per una trattazione sistematica, tuttavia procederò in questo modo: darò una sommaria rassegna delle norme a tutela dell'utente bancario -con speciale riguardo alla legge sull'usura, illustrerò i meccanismi di percezione delle competenze da parte delle banche in relazione alle due principali forme con cui esse concedono il credito, accennerò agli elementi di prova sull'esistenza di un cartello bancario, tratteggerò gli ultimi provvedimenti governativi in difesa del cartello stesso e le mosse delle istituzioni comunitarie.

¹ Così la Commissione CE nella Decisione 87/103/CEE, in G.U.C.E. L 043 del 13/2/1987, p. 51: «(1) L'Associazione bancaria italiana (ABI) è un'associazione senza scopo di lucro che raggruppa alcune banche e istituti finanziari e creditizi e le loro associazioni allo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri e di studiare ed esaminare i problemi che riguardano i settori bancario e finanziario. (2) Per raggiungere tali fini l'ABI si prefigge di: a) rappresentare gli interessi collettivi degli aderenti; b) cooperare con le istituzioni pubbliche e gli organismi economici e sociali per la soluzione dei problemi riguardanti i settori bancario e finanziario; c) informare e assistere gli aderenti; d) promuovere studi e ricerche sui problemi bancari e finanziari; e) promuovere tra gli aderenti scambi di informazioni, intese, accordi su temi di interesse comune. (...) (4) All'ABI aderiscono praticamente tutti gli istituti di credito, aziende di credito ordinario e istituti di credito speciale nonché gli istituti e le società finanziari (società finanziarie, di leasing, ecc.). (5) Gli organi dell'ABI sono: l'assemblea, il consiglio, il comitato esecutivo, il presidente, i sindaci. Il comitato esecutivo ha competenza per l'approvazione di accordi interbancari e per la formulazione di raccomandazioni relative all'applicazione uniforme delle commissioni per i servizi bancari. (...) (32) Gli accordi notificati costituiscono accordi tra imprese aderenti all'ABI. Le circolari tramite le quali l'ABI, su decisione del comitato esecutivo, ha continuato ad adattare il contenuto tecnico degli accordi alla situazione del mercato e a raccomandarne l'applicazione, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85».

² Il testo della denuncia si può trovare sul sito Internet www.tml.it/adusbef

2. *Le norme a tutela dell'utente bancario*

Il codice civile tuttora vigente è stato introdotto nel nostro ordinamento dal regime fascista nel 1942. Nel campo dell'intermediazione creditizia esso prevedeva già notevoli garanzie per gli utenti o, meglio, per i contraenti deboli. Le principali sono stabilite dall'art. 1283 che vieta l'anatocismo ovvero che gli interessi possano produrre ulteriori interessi; questa pratica è lecita solo in presenza di usi normativi o se vi è una convenzione tra le parti posteriore alla loro scadenza o l'anatocismo è concesso dal giudice: in tutti i casi sempre dopo sei mesi dalla scadenza degli interessi. E l'art. 1284 stabilisce, ad ulteriore garanzia, al 3° comma: «Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale». Mentre l'art. 1815 al secondo comma recava: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale»; detto comma è stato modificato dalla legge n. 108/96 per la quale la sanzione civilistica a carico dell'usuraio diventa: «Non sono dovuti interessi». Altri articoli interessanti, a tutela dell'utente bancario, sono il 1344 (contratto in frode alla legge) ed il 1346: «L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile».

Costituendo la Comunità Europea l'Italia sottoscrisse il Trattato di Roma i cui art. 85 e 86 (ora 81 e 82) sancivano i principi della concorrenza; tali articoli furono trasfusi nei primi due della legge n. 287/90 conosciuta come legge antitrust. Alla fine degli anni ottanta la Comunità europea iniziò ad emanare le direttive -una delle quali, denominata 87/112/CEE, contenente le formule matematiche per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale (TAEG)- per specificare l'accezione del termine di "interessi", vale a dire di ciò che si doveva intendere per essi. Tale indirizzo fu recepito dalla nostra legge sulla trasparenza bancaria, che fu resa organica dal Testo Unico Bancario. Successivamente la legge sull'usura (n. 108/96) integrò e rese più rigorosi e stringenti questi concetti ed introdusse un metodo per determinare un limite invalicabile nella richiesta d'interessi. Alla fine degli anni novanta la CEE emanò la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive sui contratti stipulati dai professionisti con i consumatori; e definì abusive quelle clausole che realizzavano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi tra le due figure contrattuali, o che fossero non trasparenti. La Comunità stabilì che tali clausole dovessero essere considerate nulle.

Le norme penali che riguardano questo campo sono l'art. 644 c.p.: «Chiunque (...) si fa dare o promettere (...) interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni...» e l'art. 648 ter: «Chiunque (...) impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni...».

Sintetizzando, possiamo dire che nel corso degli ultimi anni sono stati statuiti tre principi fondamentali dalla Comunità Europea e dall'ordinamento italiano. Il primo principio è quello dell'effettiva e reale *trasparenza* delle condizioni contrattuali in campo creditizio perciò, se si conviene un certo tasso d'interesse a retribuzione di un credito, questa condizione deve essere rigorosamente ed effettivamente rispettata. Il secondo principio è quello della *concorrenza* che comporta la proibizione di logiche e pratiche di cartello tra le imprese, e quindi anche tra gli istituti esercitanti l'attività del credito. Il terzo principio, prescrizione più specifica dell'ordinamento italiano, è il rispetto del *limite* percentuale, stabilito dalla legge sull'usura, nell'applicazione degli interessi.

Dalla statuizione di tali principi è stata informata la recente giurisprudenza della Cassazione in ordine ai mutui usurari, all'anatocismo praticato nei rapporti di conto corrente, mentre ricca ed interessante nel suo divenire è la giurisprudenza della Corte delle Comunità Europee in fatto di osservanza dei principi comunitari in generale ed in fatto di concorrenza in particolare.

3. *I meccanismi di percezione delle competenze bancarie nei conti corrente*


Mentre solidarizzo con il lettore che ha avuto la pazienza di seguirmi sin qui (idealmente gli propongo una pausa offrendogli un tè), e prima di affrontare il funzionamento dei meccanismi con i quali gli istituti di credito percepiscono le loro competenze, occorre rammentare che fino a pochi anni orsono le nostre banche erano pressoché tutte di proprietà pubblica. Le nomine delle dirigenze, ma qui siamo ancora nell'attualità, erano rigorosamente lottizzate dai partiti; in coincidenza, le sentenze della Magistratura "interpretavano" le norme del codice civile, indirettamente, a favore dello Stato e contro l'utente³. L'emanazione delle direttive CEE sulla trasparenza, l'imposizione dei principi sulla concorrenza hanno contribuito a riavvicinare, nelle più recenti sentenze emanate dalla Magistratura, l'applicazione del codice civile alla lettera ed allo spirito originario.

Per ciò che concerne le aperture di credito in conto corrente, il sistema di percezione delle competenze usato dalle banche sui conti corrente con affidamento, deriva dall'applicazione nei contratti stipulati con la clientela delle NBU, Norme Bancarie Uniformi, che sono il frutto di accordi di cartello, promossi dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, in vigore dal 1952. Mediante l'imposizione concordata, sistematica ed indefettibile di tali norme, le banche trimestralmente addebitano le commissioni e le spese per le varie operazioni effettuate nel corso del rapporto di conto corrente, e dilatano gli interessi passivi mediante l'applicazione del gioco delle valute, che consiste nel posticipare le date di accredito dei versamenti e nel retrodatare le date dei prelevamenti. In virtù di accordi interbancari le banche non hanno costi di valuta.

Alle passività che si sono in tal modo formate, si applicano gli interessi passivi -ad un tasso riferito all'anno civile- e la commissione sul massimo scoperto. Al trimestre successivo le passività così costituite vengono capitalizzate. Detto in altre parole, le banche considerano gli interessi (sotto la forma di commissioni, spese, valute, interessi e commissione sul massimo scoperto) come si trattasse di somme da esse prestate; così trasformati gli interessi sono moltiplicati, ancora, dai nuovi interessi e dalla nuova commissione sul massimo scoperto. Questo schema si attua di trimestre in trimestre, sino alla chiusura del conto. Abbiamo così un sistema nel quale agiscono due meccanismi moltiplicatori delle competenze: l'*anatocismo degli interessi* che moltiplicano se stessi, le spese, le valute e la commissione sul massimo scoperto; e l'*anatocismo della commissione sul massimo scoperto* che, a sua volta, moltiplica se stessa, le spese, le valute e gli interessi. Tale sistema è *dirompente* sotto il profilo dei costi: il debito è tendenzialmente costituito dai soli interessi che riproducono se stessi all'infinito. *Non è trasparente* poiché l'incidenza sui costi -e quindi il tasso effettivo- può essere, con operazioni molto complesse, determinata solo a posteriori. È *anticoncorrenziale* poiché frutto di accordi e pratiche di cartello. Infine, tale sistema è il risultato dell'applicazione di *clausole abusive*, contenute nei contratti, in violazione con la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive. Il Tribunale di Roma ha ritenuto le NBU clausole abusive ed ha emesso nel gennaio del 2000 un provvedimento inibitorio. Subire il doppio anatocismo è anche *inevitabile*, infatti non sono prevedibili i giorni di valuta, di conseguenza la commissione sul massimo scoperto e l'ammontare degli interessi maturati nel trimestre: questi, poi, sono segnalati con l'estratto conto trimestrale che giunge a casa dell'utente usualmente non prima di quindici giorni dopo la scadenza.

Le norme che si sono succedute nel tempo hanno definitivamente chiarito che occorre

³ Freudianamente abbiamo visto, in una puntata di "Porta a Porta", l'On. Angius rimproverare l'On. Fini di avere favorito le imprese contro gli interessi delle banche nella vicenda del decreto sui mutui fondiari; come se si fosse trattato di favorire dei privati contro gli interessi dell'erario.



distinguere tra i capitali *effettivamente* prestati dalla banca al cliente e gli oneri *effettivamente* sostenuti da questi. L'effetto dell'applicazione delle NBU, invece, porta alla commistione tra questi due elementi. Di fatto la condotta delle banche non è mutata dagli anni '50 ed è rimasta impermeabile all'introduzione degli obblighi più stringenti a tutela degli utenti. Ciò conduce agli esiti illustrati dal grafico, che rappresenta l'andamento dei capitali mediamente prestati da una banca ad un suo cliente dall'epoca dell'apertura di un conto corrente, avvenuta nel primo trimestre 1993. In ascissa abbiamo il tempo scandito in trimestri, in ordinata abbiamo i valori in lire. La curva denominata "Consistenza effettiva" rappresenta l'andamento dei capitali *effettivamente* prestati dalla banca e si ottiene depurando i saldi trimestrali dalle capitalizzazioni effettuate dalla banca applicando il doppio anatocismo di cui ho parlato sopra. Insomma, viene effettuata una separazione tra i capitali che la banca ha prestato e gli interessi che ha richiesto. La curva denominata "Consistenza nominale", invece, rappresenta l'andamento di ciò, interessi e capitale, che la banca richiede al cliente nel tempo. L'osservazione di questo andamento offre una prima conclusione. Seguendo i criteri bancari abbiamo che essa figura sempre a credito di una somma che alla banca frutta un interesse; seguendo il criterio del "separare", derivante dall'applicazione delle norme sopra accennate, abbiamo che, da un certo momento, dal 13° trimestre, l'utente vanta un interesse attivo.


Siamo quindi tornati alla definizione d'*interesse* e *tasso d'interesse*. La legge sull'usura stabilisce rigidi criteri d'accezione di questi termini, che contribuiscono a chiarire il concetto d'interesse richiamato, ad esempio, dal già citato art. 1284 c.c. La legge n. 108/96, al IV comma dell'art. 1 (che sostituisce l'art. 644 c.p.) recita: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Per alcuni Autori la legge 108/96 è una legge interpretativa del concetto d'interesse, la prescrizione che ne scaturisce, qualora vi fosse stato qualche dubbio, è che anche gli anatocismi costituiscono *remunerazione* del credito; di conseguenza occorre calcolarne l'incidenza sul tasso effettivo. Ora, se riprendiamo il discorso della curva dei capitali effettivi qui sopra illustrata, possiamo idealmente ed a fianco costruire, ricalcando lo stesso metodo, la curva degli interessi effettivamente pagati nell'arco dello

stesso periodo. Il rapporto tra queste due curve, in funzione del tempo, ci dà la curva dei Tassi Effettivi realmente applicati.

Prima di eseguire le misurazioni conseguenti operiamo, e ripetiamo, alcune osservazioni.

È inevitabile rilevare come i sistemi di percezione delle competenze da parte delle banche siano da tempo centralizzati nei “CED” e codificati in *software* specificamente progettati, la cui realizzazione aderisce a specifiche ben definite, ordinate dall’amministrazione centrale della banca alle persone incaricate della sua realizzazione e messa in opera. Attraverso questi sistemi di calcolo delle competenze abbiamo osservato come l’andamento della consistenza, o indebitamento, media trimestrale netta (vale a dire l’andamento dei capitali effettivamente prestati dalla banca) subisca un’inversione di segno in corrispondenza del 13° trimestre, corrispondente all’estratto conto del I trimestre del 1996 (cfr. *grafico* dell’andamento dei capitali qui sopra riprodotto). Ciò significa diverse cose, la prima è che da quel momento si determina, in linea capitale, un credito effettivo da parte del cliente. Il secondo significato è che tutto ciò che percepisce la banca da quel momento rappresenta un utile netto, essendo il finanziamento già stato rimborsato. Il terzo significato è rappresentato dal fatto che il debito è presto costituito dai soli interessi che moltiplicano se stessi tendendo a perpetuarsi (il tasso d’interesse effettivo, infatti, è infinito poiché calcolato su un credito e non su un debito) essendo il capitale velocemente rimborsato. Sia detto per inciso, dall’esame dei Tassi Effettivi Globali emerge come *per nessun conto si sia applicato un tasso fisso; tutti i tassi risultano variabili su iniziativa dell’intermediario*. Il CED della banca ottiene questi risultati facendo funzionare due motori moltiplicativi delle competenze costituiti, come abbiamo già accennato, dal doppio anatocismo degli interessi e della commissione sul massimo scoperto, i quali, ad un tempo, agiscono su se stessi e vicendevolmente ed insieme moltiplicano gli interessi dati dal gioco delle valute e le spese e commissioni calcolate in ciascun trimestre. L’andamento delle consistenze è ben rappresentato dal grafico che abbiamo intitolato “BANCA x, c/c yzzz, andamento dei capitali”, dove si confrontano due curve, una che rappresenta le consistenze medie richieste e portate dalla banca a debito del cliente; l’altra rappresenta, invece, l’andamento delle consistenze effettivamente calcolate, applicando le norme di legge illustrate sinora. Questo è, occorre precisare, la rappresentazione dell’*effetto* dei meccanismi di percezione delle competenze messi in atto dalla banca. Vi è un’altra rappresentazione che può esserci maggiormente d’aiuto per descrivere tali meccanismi e misurarne l’azione, come la normativa sull’usura –così come si è evoluta nel tempo- prescrive di effettuare.

In fisica la velocità è definita come il tratto di segmento che si riesce a percorrere nell’unità di tempo. Il concetto di *velocità*, invero, concerne l’agire; di conseguenza tutto ciò che si opera, misurato in funzione del tempo, esprime una velocità. In medicina vi è una velocità, ad esempio, di eritrosedimentazione, in altri campi una velocità di esecuzione. Gli interessi possono rappresentare la velocità con la quale il capitale si remunera nell’unità di tempo; gli interessi sono direttamente proporzionali al tasso d’interesse applicato.



L'*accelerazione*, invece, è definita come la variazione della velocità nel tempo. Riportandoci al nostro esempio, l'*accelerazione* è l'incremento degli interessi, e dei tassi, nel tempo. Se osserviamo il grafico appena qui sopra riportato – e che rappresenta l'andamento dei Tassi Effettivi, vale a dire del rapporto tra i costi percepiti dalla banca ed i capitali da essa effettivamente prestati, abbiamo una curva che rappresenta il diagramma di un'accelerazione. I tassi, ad ogni trimestre, rappresentano la velocità istantanea che, in breve, arriva all'infinito. Ho usato questo esempio per far comprendere con un'altra immagine il funzionamento, e le conseguenze che esso reca, dei due motori moltiplicativi delle competenze, programmati nel software del CED della banca.

In conclusione, la caratteristica essenziale dei sistemi di percezione delle competenze usati dalla banche nei rapporti di conto corrente è l'*accelerazione*, che presto raggiunge il valore infinito. Di conseguenza le soglie usuarie stabilite per legge sono più che superate, travolte.

4. I meccanismi di percezione delle competenze nei mutui

Affrontata la complessa tematica degli interessi sui conti corrente esploro con i lettori superstiti (la cui abnegazione andrebbe senz'altro solennemente premiata) la tematica dei meccanismi di percezione degli interessi sui mutui. Tutti sanno che gli interessi possono essere convenuto in misura fissa o variabile. In quest'ultimo caso avremo due ulteriori possibilità: un tasso variabile in misura correlata ad un parametro esterno determinabile (es.: Tasso Ufficiale di Sconto, RIBOR, ecc.) o variabile su iniziativa dell'intermediario. Per i mutui, a maggior ragione vale quanto stabilito dall'art. 1284 c.c. che, cioè, il saggio d'interesse superiore alla misura legale deve essere determinato per iscritto. Il primo problema che si pone è quello della nominalità del tasso. Se, ad esempio, abbiamo stipulato un mutuo ad un tasso convenuto del 10%, vi sono diverse decine di modi di calcolare gli interessi in base a quel tasso. Se il mutuo è decennale o ventennale possiamo avere un preammortamento degli interessi di uno o due anni. È questo un periodo durante il quale l'utente paga i soli interessi, solo successivamente, con le rate ed in maniera

crescente, inizia a rimborsare il capitale. Oppure può non esservi affatto il periodo di preammortamento e così via.

La Direttiva 87/102/CEE sul credito al consumo contiene l'indicazione di ciò che si deve intendere per interesse e la formula matematica per determinare il Tasso Effettivo Globale Annuo per un mutuo. Tale direttiva, per espressa specificazione del testo, non trovava applicazione nel campo dei mutui fondiari o di ingenti importi. Il merito della legge n. 108/96 è di aver tolto queste limitazioni, per cui dal 1996 disponiamo di un metodo certo per determinare il Tasso Effettivo di un prestito e di un concetto rigoroso di ciò che dobbiamo intendere per interesse. Mi asterrò dal riprodurre qui quella formula. Ciò che mi preme sottolineare è che tale prescrizione di calcolo mette in relazione il capitale (o i capitali) *effettivamente* prestatati dalla banca, con la somma – pianificata o effettuata – delle rate di rimborso. Il rapporto tra questi due valori, in funzione del tempo, dà il TEG. Ovviamente nel calcolo entra tutto, dalle spese legali agli interessi moratori, se del caso. Applicando quella formula ai normali piani di ammortamento dei mutui, troviamo uno scostamento tra i tassi effettivi ed i tassi nominali, che sono indicati sui contratti. Uno scostamento che è, ovviamente, sfavorevole all'utente.

Un'altra caratteristica dei contratti di mutuo sottoscritti in Italia sono le elevate penali per l'estinzione anticipata e, quindi, per la rinegoziazione del tasso. Siffatte penali rendono, in effetti, impercorribile la via di un aggiornamento del tasso favorevole all'utente quando si verifica un abbassamento generalizzato dei tassi d'interesse di mercato. In verità l'utente viene incatenato ad un contratto di cui subisce solo gli oneri ed i rischi. L'utente, nella fattispecie dei mutui stipulati a tasso fisso, è garantito *solo* nell'ipotesi di un aumento dei tassi di mercato.

Come abbiamo visto all'inizio, per il caso dei mutui sottoscritti in valuta, le banche hanno altri mezzi per difendersi, meglio, per profittare delle oscillazioni del mercato dei crediti fondiari. Se il mercato dei tassi sui mutui è, ad esempio, al 10%, esse emettono obbligazioni all'8%. La caratteristica di questo mercato in Italia consiste nel fatto che le banche chiudono le obbligazioni emesse a tasso fisso quando queste divengono troppo onerose, per rimetterle a tasso più basso.

Il paragone con mercati concorrenziali, quali i mercati nord americani, ci evidenzia come il problema della *rinegoziazione dei mutui* – che è il vero, cruciale punto di disputa tra gli utenti ed il cartello bancario – in quei Paesi non esista. Il consumatore in America e Canada può rinegoziare i mutui a proprio vantaggio in qualsiasi momento, le penali sono sopportabilissime e riguardano il rimborso del mancato guadagno, in interesse, di un anno civile, nella peggiore delle ipotesi. I piani di ammortamento dei mutui non prevedono anni di preammortamento degli interessi, durante i quali l'utente versa le sue quote che non rimborsano una lira di capitale. Le quote di finanziamento erogate per l'acquisto degli immobili possono giungere sino al 95% del loro valore. Insomma non esiste quello squilibrio nelle prestazioni e negli obblighi sanzionati dalla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive.

La legge sull'usura ha introdotto un *limite* che può supplire a questa particolare mancanza di tutela, che abbiamo appena descritto, dell'utente; tale *limite* è costituito dal tasso soglia. Quest'ultimo valore è determinato dalla media aritmetica dei tassi praticati dalle banche alla loro clientela, aumentata della metà. I tassi medi sono trimestralmente rilevati dalla Banca d'Italia e dall'UIC e sono pubblicati, con pari cadenza, dal Ministero del Tesoro. La conseguenza dell'osservanza di tale limite è l'obbligo, da parte delle banche, di adeguare quei tassi che, con il tempo, fossero diventati troppo onerosi per l'utente. La tutela, che nei mercati in cui si esercita la competizione concorrenziale nasce spontaneamente dalla gara a conquistarsi l'utente attraendolo con le migliori offerte, nel caso italiano è riassunta dalla legge sull'usura.

È necessario sottolineare che tra gli utenti non vi sono solo i privati ma, anche, gli enti pubblici, il pubblico erario e la Comunità europea. Questi ultimi due, ad esempio, contribuiscono al pagamento dei mutui agevolati versando nelle casse delle banche parte degli interessi costituenti l'onere del mutuo.

A tutti è noto che il Governo italiano è intervenuto, con una decretazione d'urgenza, a modificare retroattivamente, a tutto vantaggio delle banche, il senso e la portata della legge n.

108/96 contenute le disposizioni sull'usura. Prima di affrontare il tema delle misure introdotte dall'Italia a salvaguardia degli interessi del cartello è bene approfondire gli elementi di prova sull'esistenza del cartello stesso.

5. Il cartello bancario in Italia

A sentenziare per la prima volta negli atti di un organismo di controllo il termine di "cartello bancario" è la Commissione CE nella Decisione 87/103/CEE del 1986. La Commissione scriveva: «Le banche estere con sede in Italia se desiderano beneficiare dei servizi offerti dall'ABI debbono aderirvi. In quanto membri esse firmano gli accordi non appena la loro attività si estende ai settori disciplinati dagli accordi». Scriveva, inoltre, che le circolari dell'ABI relative agli accordi erano da considerarsi vere e proprie *raccomandazioni* agli associati. Il procedimento della Commissione CE si era aperto su segnalazione dell'ABI nel 1984 ed è interessante osservare che, durante la fase istruttoria della procedura, l'ABI stessa si era impegnata ad annullare taluni accordi, tra i quali quello sulla commissione sul massimo scoperto. La Commissione CE concluse il procedimento osservando, da un lato ed in generale, che non si compromettevano gli scambi intracomunitari e, dall'altro, stabilendo una moratoria di dieci anni per tre particolari accordi.

In coincidenza con lo scadere della moratoria, nel 1994, la Banca d'Italia aprì un procedimento contro l'ABI per essere le NBU (Norme Bancarie Uniformi) contenute nei contratti imposti alla clientela, contrarie alla legge sulla concorrenza. In particolare finirono sotto accusa proprio le clausole che abbiamo visto determinare l'esplosione dei costi: vale a dire le clausole che «Stabiliscono le date di decorrenza della valuta e le scadenze di capitalizzazione degli interessi» e le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi». Similmente alla Commissione CE, la Banca d'Italia emise il Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 che si risolse nella dichiarazione di anticoncorrenzialità delle NBU, nell'ordine di dismettere gli accordi che ne determinavano l'applicazione uniforme, nella non comminazione di alcuna sanzione dovuta al fatto che l'ABI, anche in questa circostanza, si era presto impegnata a disattivare *sua sponte* gli accordi vietati.

C'è chi lo ha appreso da Guglielmo Shakespeare, chi da Marlon Brando, oggi tutti sanno che anche Bruto era uomo d'onore. Così, nella sentenza di inibitoria delle clausole contenute nelle NBU, emanata dal Tribunale di Roma contro l'ABI ed alcune banche, risulta che l'impegno dell'ABI si era mutato al contrario. Allegata agli atti vi era una circolare, datata 3 febbraio 1995, che *raccomandava*, ad esempio, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Non è solo per questo che l'ABI è da considerarsi un trust. Consideriamo la circolare del 20 marzo 1997, prot. n. LG 002047, avente pienamente effetto di raccomandazione agli associati. Da essa l'indicazione, o meglio, la raccomandazione che ne scaturisce, è quella di non adeguare i tassi dei mutui a tasso fisso stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96. Rammentiamo, anche, come il Tribunale di Roma nella pronuncia del 17 gennaio 2000 appena citata abbia considerato: che «...Le raccomandazioni rivolte alle imprese associate producono effetti sul mercato e, quindi, direttamente nei confronti dei consumatori (...) l'ABI (...) ha promosso un protocollo d'intesa con alcune associazioni di consumatori e cioè negoziazioni collettive per conto e nell'interesse delle imprese bancarie, il che dimostra che trattasi di schemi negoziali destinati ad essere recepiti dalle imprese associate nella propria attività negoziale per i consumatori e gli utenti».

Il contenzioso che la vede contrapposta alle Poste per il caso Bancoposta ci permette di segnalare qui un documento che sembra proseguire l'affermazione, citata appena sopra, contenuta nella Decisione 87/103/CEE sulla natura di cartello dell'ABI, è il comunicato stampa di quest'ultima associazione del 6 ottobre 2000: «Le Poste chiedono di cambiare un Accordo che hanno sì sottoscritto ma mai completamente rispettato». E, dichiarazione odierna (fonte *Reuters*),

il Presidente dell'ABI afferma: «Per gli assegni invitiamo le Poste a firmare un nuovo accordo per consentire di negoziare tutti gli assegni, anche quelli con girata». Dichiarazioni che, forse risentono del tarlo che sta scavando presso la Commissione CEE e che, comunque dimostrano viepiù l'esistenza di una logica associativa che colpisce la concorrenza.

A tutto ciò si aggiunge la qualifica di cartello e di accordi anticoncorrenziali contenuta nelle sentenze contro la pratica dell'anatocismo pronunziate dalla Cassazione nel 1999. Alzi la mano chi ha ancora dei dubbi.

6. La normativa introdotta dall'Italia a protezione degli interessi del cartello bancario

Rammentiamo le sentenze della Suprema Corte di Cassazione che nel marzo del 1999 decretò l'illiceità dell'anatocismo a causa del fatto che tale pratica era tendenzialmente usuraia e che non era dettata dagli usi normativi, per il semplice fatto che non era provata l'esistenza di tali usi; al contrario era dimostrato che la pratica dell'anatocismo era frutto di una condizione contrattuale inserita ed imposta indefettibilmente con le NBU, predisposte dall'ABI, nei contratti prestampati sottoposti alla firma degli utenti come *conditio sine qua non* per accedere al credito, secondo una logica dalla Corte definita del *prendre ou laisser*.

In quell'occasione la lobby bancaria lavorò quietamente trovando la discreta e recettiva sponda del governo D'Alema che emanò, nell'agosto 1999, il Decreto legislativo n. 342/99. Il rapporto causa-effetto tra le sentenze della Cassazione e l'iniziativa del governo risulta implicito. In sostanza tale provvedimento introduceva due novità mirate a favorire unicamente il cartello bancario. La prima, contenuta nel comma 2° dell'art. 25, stabilente una pari cadenza nella capitalizzazione attiva e passiva; la seconda, contenuta nel comma 3° ed avente effetto retroattivo, volta a sanare la pregressa trimestralizzazione degli interessi. In tal modo gli utenti non avrebbero potuto richiedere quanto sino ad allora indebitamente versato in virtù dell'illecita pratica di capitalizzare le competenze ad ogni trimestre, in violazione dell'art. 1283 c.c. Fortunatamente quest'ultimo comma è stato ritenuto incostituzionale ed è, quindi, stato cassato. Resta il secondo comma che disattiva, per le sole banche, l'art. 1283 c.c. a partire dal I trimestre 2000.

Ho segnalato nella mia denuncia alla Commissione CE che la misura della pari cadenza delle capitalizzazioni, attive e passive, si risolve in una beffa per l'utente. Infatti il cartello bancario si è presto adeguato anticipando, per i soli conti corrente affidati, la cadenza della capitalizzazione degli interessi attivi. Nonostante questa misura, il costo del sistema bancario è uno di quelli a più alta inflazione (il settimo, secondo l'OCSE, con il 5,9% d'incremento nel 2000). Lo squilibrio tra le parti è dovuto al fatto che la banca moltiplica, con il doppio anatocismo, gli interessi, la commissione sul massimo scoperto, vicendevolmente e riflessivamente; inoltre moltiplica, con i due motori moltiplicativi anche le valute e le competenze. L'utente, invece, moltiplica i soli interessi, remunerati a tassi reali ridicoli. In questa logica è ovvio che lo squilibrio remunerativo si accresce aumentando la frequenza di capitalizzazione. Perciò le banche non hanno realizzato la condizione di pari cadenza temporale tra capitalizzazione attiva e passiva posticipando a cadenza annuale quella degli interessi passivi (per il cliente). Al contrario hanno convenientemente anticipato alla cadenza trimestrale quella relativa agli interessi attivi (per il cliente).

Come si intuisce, la norma contenuta nel decreto D'Alema, oltre ad essere contraria alla direttiva CEE sulle clausole abusive, tende a legalizzare gli accordi e le pratiche di cartello, vanificando le sentenze della Corte di Cassazione ed i provvedimenti dell'Autorità Antitrust, sia nazionale che europea. Tale norma travolge anche i principi di trasparenza imposti dalla CEE, il tasso d'interesse effettivo tende a diventare una curiosità accessoria che l'utente può soddisfare solo a posteriori, purché disponga di un super esperto qualificatissimo in contabilità bancaria. In definitiva, l'utente gode ora, mercé tale disposto che disattiva l'art. 1283 c.c. ma anche l'art. 1284

e 1346 c.c., di minore tutela di quella garantita dal codice civile del 1942, emanato dal regime fascista. Complimenti.

Data la posta in gioco, l'ABI ha sempre visto come il fumo negli occhi qualsiasi misura che rendesse più efficiente la vecchia ed inefficace normativa sull'usura. Durante i lavori parlamentari per l'approvazione della legge n. 108/96 la lobby bancaria tentò di escludere le sole banche dai rigori della legge sull'usura, con la divertente osservazione che l'usuraio sparava o stuprava e non si poteva sospettare che di tali metodi si avvalessero gli istituti di credito. Anche se statisticamente ha un valore relativo, chi scrive ha denunciato una banca che si è rifiutata di consegnare la pensione (£ 700.000) ad un ultraottantenne invalido, che ha avuto la ventura di farla accreditare sul suo conto corrente affidato dal 1955, avente all'origine clausole nulle e sul quale sono stati praticati interessi elevatissimi. Ho denunciato un altro istituto di credito perché ha presentato in giudizio un contratto palesemente contraffatto. Un altro ancora perché, non ancora presentandoli in giudizio, ha contraffatto 3 contratti di conto corrente. Una signora, utente bancaria, sostiene, e si andrà in giudizio per questo, di aver subito un carcinoma mammario a causa dello stress causatole dalle continue pressioni psicologiche da parte della sua banca. Anche in questo caso il contratto originario del conto corrente conteneva clausole nulle ed i tassi sono elevatissimi, per i meccanismi visti prima. La maggior parte dei componenti il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli dal 1991 al 1995 –è notizia recentissima- è stata rinviata a giudizio dal GUP di Napoli per reati gravissimi. Potrei andare avanti.

La violenza psicologica derivante dagli abusi che incidono sull'economia delle famiglie, e che causano suicidi e quant'altro, non è meno esecrabile degli atti di violenza manifesta, propria della criminalità comune ed organizzata. Non va sottaciuto il fatto che l'arma della pressione psicologica precede l'azione "fisica" anche in quest'ultimo caso.

Grave è stato lo sbigottimento ed il trauma subito dall'ABI quando, nel 2000, la Corte di Cassazione ha sentenziato per quattro volte che i tassi dei mutui stipulati a tasso fisso prima del 1996, epoca dell'entrata in vigore della legge n. 108/96, dovevano essere adeguati al tasso soglia, sotto la pena, in mancanza di adeguamento, di subire i rigori dell'art. 1815 c.c. «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Sentenze suonate beffarde nei confronti di un cartello che, compatto, si era conformato alla *raccomandazione* contenuta nella circolare del 20 marzo 1997, prot. n. LG 002047, che "prescriveva" di non adeguare i tassi dei mutui a tasso fisso ante 1996. Alte si sono levate le grida. Si è preteso l'intervento del governo, urgente, perentorio, definitivo. Ed il Governo, il Parlamento hanno obbedito.

È la prima volta, a mia memoria, che un'associazione di persone, dopo aver deliberato pubblicamente di violare la legge, dopo essere stata, per ciò, sanzionata dalla Corte di Cassazione -che sola ha il compito di applicare la legge, chiede ed ottiene un provvedimento per cambiare retroattivamente quella stessa legge, rendendo lecita una condotta illecita.

Il risultato dell'imposizione lobbistica è il d.l. 394/2000, convertito nella l. 24/2001 che al comma 1 recita « Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». L'intenzione del legislatore è, evidentemente, di gettare via il bambino con l'acqua sporca. Ritengo, in compagnia di qualificatissimi giuristi -ciò che io non sono, che tale provvedimento sia incostituzionale. Ma se dovessimo restare alla lettera del dettato appena enunciato, ed all'intenzione dei propugnatori, si verrebbe ad abolire anche quella tenue tutela garantita dal reato d'usura del codice Rocco. Prima del 1997 -anno in cui sono stati pubblicati i primi tassi soglia- l'intenzione è quella di rendere leciti anche tassi del 1000%, infiniti, smisurati. Per questa via diventano lecite, ed equiparate per procedimento inverso a quelle delle banche, anche le condotte della cosiddetta criminalità organizzata. Non vedo nulla di più grave, per ciò che io conosco della storia legislativa di questo Paese, dell'aver promulgato questa legge, per le circostanze nelle quali essa è maturata, per le

conseguenze che essa comporta, per il segnale che essa dà anche all'economia criminale: tutto, in fondo, può essere svenduto, anche lo stato di diritto.

7. I meccanismi bancari in Europa, il caso italiano e le istituzioni CEE

Alla fine dello scorso anno avevo annunciato per telefono alla segreteria della DG4, così viene chiamata la Direzione Generale per la Concorrenza, la mia intenzione di presentare una memoria dettagliata, in appoggio alla mia petizione presentata nel febbraio 2000 alla Commissione petizioni del Parlamento europeo. Abbiamo, di conseguenza, concordato un incontro per il 10 gennaio scorso che io pensavo fosse di breve durata ma che invece si è protratto per un'ora e mezza, si è svolto alla presenza di quattro funzionari ed è stato molto intenso e, per me, soddisfacente. La mia iniziativa prendeva le mosse dallo sconcerto provocatomi dalla risposta della Commissione CE al parere richiestole dalla Commissione petizioni sulla mia petizione. Il documento partiva da due errate premesse: «L'anatocismo in Italia è *disciplinato* dall'art. 1283 c.c.; l'art. 25 del D.lgs 342/99 disciplina ora una disciplina speciale per le banche e *altri intermediari finanziari*»; per giungere ad affermare che il D.lgs 342/99 si applica direttamente senza alcun riferimento a nessun accordo tra imprese. Tutto ciò malgrado nel testo della petizione fosse riportato, ad esempio, il testo dell'art. 25, in cui viene specificato letteralmente il riferimento alla *sola* attività bancaria.

Durante un colloquio con un alto funzionario della DG4 ho chiesto se esistesse uno studio comparativo, o una semplice indagine sulle caratteristiche dei vari sistemi bancari europei. La risposta è stata negativa. Alla Direzione Generale per i Diritti dei consumatori della Commissione CE ho proposto di effettuare uno studio, mettendo a disposizione il mio sull'Italia, comparativo sui vari meccanismi di percezione delle competenze bancarie negli Stati membri europei. La risposta, scritta, è stata che tale studio non era né necessario né urgente.

Ad una interrogazione scritta presentata in termini durissimi dal presidente della Commissione petizioni, l'on. Vitaliano Gemelli, la Commissione esecutiva ha risposto il 24 gennaio 2001 di non aver avuto che contatti di routine con l'ABI e «Nessuna discussione ha riguardato specificamente la questione dell'anatocismo», ha smentito di aver dato assicurazioni all'ABI su detta materia ed ha asserito che garantirà il rispetto delle norme di concorrenza «In particolare in funzione delle informazioni recentemente fornite alla Dg Concorrenza da un'associazione di consumatori» (qui il riferimento è al mio dossier, N.d.A.). Tale impegno è stato ribadito, in termini più chiari, nella risposta del 22 marzo 2001 all'On. Di Pietro; il Commissario Monti, annuncia formalmente di aver avviato un'indagine in relazione al mio esposto. Mentre emetteva queste comunicazioni, o nel loro contesto, la Commissione CE si dichiarava al corrente della problematica dell'anatocismo ed annunciava che sarebbe «Stata esaminata e trattata nel suo complesso nell'ambito della revisione della direttiva 87/102/CEE (...) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo».

Sono stato convocato al Parlamento europeo Bruxelles il 5 marzo scorso per partecipare alla seduta della Commissione petizioni che avrebbe discussa la mia petizione. Al suo presidente, l'On. Gemelli, ho fatto rilevare come singolare fosse la posizione della Commissione esecutiva sull'anatocismo. Essa non aveva, e non ha, a disposizione uno studio comparativo sui sistemi bancari degli Stati membri; considerava, e considera, che tale studio non fosse né necessario, né urgente e, tuttavia, annunciava una direttiva per disciplinare l'anatocismo a livello europeo!

Durante la discussione della mia petizione il rappresentante della Commissione CE ha ripetuto pedissequamente quanto affermato nella precedente comunicazione chiedendo, in definitiva, di chiuderne l'iter con il rigetto della stessa. Su proposta dell'On. Gemelli, invece, la Commissione petizioni ha ordinato all'unanimità alla DG4 del Parlamento europeo (omologa della DG4 della Commissione CE) di effettuare uno studio su tutti i sistemi bancari vigenti negli Stati membri.

Da tutta questa vicenda emergono due cose. La prima è la contraddittorietà della condotta della Commissione CE, che non lascia propriamente tranquilli, nonostante le reiterate affermazioni d'imparzialità e determinazione a far rispettare le norme europee. Se esaminiamo l'atteggiamento su due infrazioni dell'Italia al Trattato CEE –il decreto sulle assicurazioni ed i decreti in materia di anatocismo e mutui– che interessavano gli utenti, si nota visibilmente che la Commissione chiude un occhio quando i provvedimenti danneggiano i consumatori in senso stretto e gli utenti, in senso più lato, e favoriscono la grande finanza. Quando sono lesi gli interessi dei grandi gruppi, come quelli assicurativi, la Commissione CE è, invece, molto occhiuta. È proprio perché sono scettico sull'esito dell'indagine condotta dalla Commissione CE che mi preparo all'esito, per me strategico, di portare la questione davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L'altro dato che emerge, è una maggiore sensibilità del Parlamento europeo alle istanze dei consumatori, per cui avremo uno studio completo, nel quale saranno coinvolte anche le associazioni dei consumatori a livello europeo, che farà emergere le anomalie del caso italiano in fatto di rapporti utenti-sistema bancario. Un risultato dell'iniziativa della Commissione petizioni è, *last but not least*, quello di bloccare l'annunciata direttiva della Commissione CE sull'anatocismo che, per le condizioni nelle quali stava maturando, sarebbe stata più colpo di mano di lobby bancaria che non meditata ed appropriata misura di tutela dei consumatori. Se avremo una direttiva la avremo, dunque, in condizioni di maggiore trasparenza e obbedendo al principio del conoscere per deliberare.

8. *I danni del manicheismo*

*“Sul piano della legge, quale causa, quanto si voglia equivoca
o temeraria, non riuscirà a nascondere il suo lato negativo,
se la sostenga una voce affascinante? In religione, quale dannato
errore non riuscirà a nascondere l'insita grossolana menzogna
sotto un ciarpame ornamentale, quando una fronte austera
la consacri e coi testi alla mano la confermi?
Non c'è smaccato vizio che non riesca a foggiarsi, poco
o tanto, un aspetto esteriore di virtù”*
William Shakespeare, Il mercante di Venezia

Dopo aver offerto un tè e, poi, un encomio solenne ai lettori che mi hanno seguito sino a qui sopra, cosa potrò mai offrire a coloro che sono giunti in mia compagnia sin qui, se non l'approssimarsi del sollievo. Mio avvio, dunque, alla conclusione. Sarebbe errato pensare che chi scrive è un nemico delle banche per partito preso, non bisogna confondere il rigore con l'estremismo o il fanatismo da *pasdaran*. Meno che mai desidero l'abbattimento del sistema bancario. Da imprenditore, conosco l'importanza fondamentale di avere la presenza e potersi servire di un sistema bancario forte, moderno ed efficiente. Quello che constato e denuncio, non da solo, per carità, è che il nostro non è nessuna di queste tre cose.

In Nord America, quando aprite un conto corrente o accendete un mutuo, godete di maggiore trasparenza ed i vostri diritti sono meglio tutelati. Nel rapporto di conto corrente non esistono gli anatocismi, l'addebito delle valute, la commissione sul massimo scoperto; le spese sono ridotte al minimo e la banca viene soddisfatta dalla percezione dei soli interessi, il cui tasso nominale, di conseguenza, coincide quasi con il tasso effettivo. Quando accendete un mutuo, lo ripeto, potete con questa operazione coprire sino al 95% del costo d'acquisto di una casa. I mutui, in genere, sono trentennali ed a tasso fisso ma, in caso di abbassamento del costo del denaro, potete rinegoziarlo pagando solo una penale corrispondente al mancato guadagno, da parte della banca, in interessi, pari a massimo ad un anno. In questi sistemi non esiste il preammortamento degli interessi e, anche in questo caso, vi è maggiore trasparenza, il tasso nominale si approssima maggiormente al tasso effettivo. Non risulta che le banche nord americane siano in rovina, eppure

esse permettono, ad un tempo, di pianificare bene i propri impegni economici attraverso la trasparenza, che equivale a rendere l'utente consapevole degli oneri che egli si assume; e di condividere i frutti che l'economia di mercato può offrire.

L'esempio nord americano ci offre un altro motivo di riflessione. Non so quanti siano al corrente che negli USA esiste una legislazione sull'usura, che stabilisce un tetto agli interessi che possono essere richiesti. In pochi stati dell'Unione questa legge non è stata recepita per cui, ciò accade per il settore delle carte di credito, le società esercenti il credito al consumo hanno trasferito la loro sede in questi stati per poter essere libere di praticare interessi a tassi illimitati, anche ad utenti residenti nel resto degli Stati Uniti, proprio come richiede di fare l'ABI con le sue denunce alla Commissione CE. Questo fenomeno si è svolto dopo una causa, vinta da una società di carta di credito, nota come "caso Marquette", che ha segnato l'inizio della "deregulation dei tassi d'interesse". L'impatto di questa sentenza sull'economia delle famiglie è stato tanto grave da indurre la Camera dei Deputati⁴ ad istituire un'apposita sessione nella Commissione Giustizia e ad emanare un provvedimento speciale. Scrive la Commissione Giustizia: «*Marquette* ha introdotto una deregolamentazione dei tetti usurari sui tassi d'interesse permettendo ai prestatori di denaro residenti in stati sprovvisti di tetti usurari di esportare i loro tassi negli stati con limiti usurari restrittivi. Il risultato è stato una maggiore espansione della disponibilità di credito offerto dalle carte di credito, una riduzione nella qualità media del credito, e un aumento delle bancarotte personali» per proseguire: «Questi debitori e le loro famiglie, inclusi i bambini, dovrebbero vivere sotto il livello di povertà per 5 anni, al fine di ripagare una parte del debito familiare...». Il risultato di questi lavori è stato, negli USA, una legge per la cancellazione del debito al fine di consentire alle vittime della deregolamentazione di usufruire di nuovi crediti.

È questo lo scenario che si vuole preparare?

Difendere ad oltranza, a dispetto delle leggi e della tutela minima dei cittadini, i propri privilegi e le proprie ragioni, ha degli aspetti di ottusità. Il sistema bancario italiano, per il suo bene oltre che per il nostro, dovrà aprirsi ad una maggiore concorrenza e dovrà adattarsi a mutare i suoi sistemi di percezione delle competenze volgendoli ad una maggiore trasparenza, che è anche sinonimo di maggior onestà.

Pescara, 22 aprile 2001

Gianni Colangelo

⁴ Chi volesse saperne di più può consultare il sito www.house.gov «History and significance of the "Fresh Start" discharge under american consumer bancarupcy law: "Why do we let debtors walk away from their debt"».